

44628-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli indirizzi esecutivi, a meno che non si tratti di dati di cui è tanto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

Composta da:

ANTONIO SETTEMBRE	- Presidente -	Sent. n. sez. 2247/2021
ALFREDO GUARDIANO		UP - 16/09/2021
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	R.G.N. 19177/2021
MATILDE BRANCACCIO		
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. (omissis), che si è associato alle conclusioni del PG, ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. (omissis) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di (omissis) per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., commesso nel periodo dal dicembre 2016 al luglio 2018 ai danni di (omissis) alla quale l'imputato era stato in precedenza legato da una relazione sentimentale extraconiugale.

9

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 612-bis cod. pen.

Sostiene il ricorrente che difetterebbe la condotta tipica di minaccia, poiché l'imputato si sarebbe limitato a inviare lettere, messaggi su *whatsapp*, un mazzo di fiori e a incontrare, una sola volta, la persona offesa per chiederle "di tornare insieme".

In tale agire l'imputato sarebbe stato incoraggiato dalla ^(omissis) che soltanto il 9 giugno 2018 si è recata in Questura per sporgere denuncia.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla ritenuta credibilità della persona offesa.

Costei avrebbe lasciato intravedere all'imputato la possibilità di riallacciare la relazione sentimentale; avrebbe "bloccato" e poi "sbloccato" l'utenza dell'imputato; avrebbe mentito ai propri familiari, nascondendo per anni la relazione clandestina.

Tali modalità comportamentali, da un lato, sarebbero sintomo della inattendibilità della testimone, dall'altro lato, escluderebbero la sussistenza del reato poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al persecutore interromperebbe l'abitudine del reato (Sez 5. n. 46165 del 2019).

Inoltre lo stato di ansia vissuto dalla ^(omissis) non sarebbe frutto della persecuzione subita ad opera del ^(omissis), ma deriverebbe dal timore di perdere la propria tranquillità familiare a causa della rivelazione di una relazione extraconiugale.

2.3. Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e diniego della sospensione condizionale.

3. Il difensore della parte civile ha depositato una memoria con la quale esamina i singoli motivi di ricorso e ne espone i ritenuti profili di inammissibilità o infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile sotto vari profili.

2.1. Esso viene declinato solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

Tuttavia il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio quando, come nella specie, si lamenti la carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, eventualmente, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

2.2. Il motivo, inoltre, è generico, essendo integrato da pedissequae repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata.

La motivazione dà ampiamente conto del fatto che la condotta di persecuzione è stata attuata mediante reiterate molestie – protrattesi per tre anni e consistite in innumerevoli messaggi, telefonate, ricerca di contatti – divenute via via sempre più insistenti e aggressive; condotta mai cessata e addirittura acuitasi dopo la convocazione dell'imputato presso la Questura di Ferrara a seguito dell'esposto presentato dalla persona offesa; il comportamento non si è arrestato neppure dopo l'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter cod. pen. (pag. 9-13 sentenza impugnata).

2.3. Il movente del reato (desiderio di riallacciare la relazione sentimentale) è irrilevante trattandosi di elemento estraneo alla fattispecie tipica.

3. Il secondo motivo presenta analoghi vizi.

3.1. Secondo *ius receptum* le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sostenere una affermazione di penale responsabilità (per tutte Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

La Corte di appello ha valutato ampiamente la tenuta intrinseca delle stesse e gli elementi estrinseci di conferma del narrato – comprese le ammissioni extraprocessuali dell'imputato che si è assunto la paternità di tutte le azioni moleste (pag. 12 sentenza impugnata) – profili con i quali il ricorso evita di misurarsi.

3.2. Circa l'evento del reato, i giudici di merito hanno rilevato che l'agire dell'imputato:

- ha cagionato un grave e perdurante stato di ansia nella persona offesa, costretta a ricorrere a un sostegno psicologico;

- ha comportato un mutamento nelle abitudini di vita della ^(omissis) da individuarsi nella riduzione delle uscite e dei contatti con gli amici, nonché

nell'inoltro di una domanda di trasferimento della sede lavorativa (pagg. 13 - 15).

3.3. È bene chiarire che la Corte di cassazione ha elaborato in seguente principio di diritto: «Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen.» (Sez. 5, n. 17240 del 20/01/2020 I, Rv. 279111; Sez. 5, n. 46165 del 26/09/2019, M., Rv. 277321).

Il principio ha un significato ben diverso da quello preteso in ricorso.

In ogni caso la questione non è pertinente al caso in rassegna: la sentenza impugnata esclude in radice che ci sia stato un riavvicinamento o un incoraggiamento da parte della persona offesa, la quale, in un primo momento, ha tentato di arginare l'imputato con le proprie forze e i propri mezzi, richiamandolo alla ragione e, solo quando si è resa conto della vanità dei tentativi, è ricorsa alle forze dell'ordine.

4. Il terzo e il quarto motivo esulano dal novero dei vizi deducibili.

4.1. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nella specie è stata applicata la pena di anni due di reclusione (ridotta per il rito ad anni uno e mesi quattro), e la misura della pena (inferiore alla media edittale) è stata coerentemente giustificata valorizzando la gravità del fatto alla luce della sua durata e del pregiudizio arrecato alla persona offesa (pag. 15).

4.2. La censura del ricorrente omette di considerare la ragione invalicabile del diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.: l'imputato ha già usufruito due volte della sospensione condizionale della pena e non può beneficiarne una terza volta.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

L'imputato deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che possono liquidarsi nella somma di euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 16/09/2021

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente
Antonio Settembre

